SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

627ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 3, 4, 5
* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* 3, 5

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata» **(3066)** (*Relazione orale*):

CASOLI *(PSI), relatore* 5
* CHIAROMONTE *(Com.-PDS)* 9

Discussione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive» **(3076)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

PINTO *(DC), relatore* ..... *Pag.* 16
FILETTI *(MSI-DN)* 19

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 22

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 12*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernardi, Bo, Bompiani, Busseti, Butini, Cascia, Cattanei, Elia, Evangelisti, Fontana Walter, Gerosa, Giacchè, Leone, Mariotti, Modugno, Pisanò, Ranalli, Vecchietti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Colombo, a Sofia, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, per assicurare un opportuno ordine nello svolgimento dei nostri lavori, propongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che si proceda ora alla discussione generale del disegno di legge n. 3066, di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata. Sarà svolta la relazione orale. Interverrà poi, nella discussione generale, il senatore Chiaromonte. Successivamente si passerà al provvedimento sul Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

LIBERTINI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, lei dice che bisogna fare ciò che lei ha proposto per l'ordinato svolgimento dei lavori. Io trovo che lo svolgimento dei lavori avvenga nella peggiore delle confusioni.

Voglio rappresentare a lei ed ai colleghi questa condizione: in questo momento sono riunite due Commissioni molto importanti (la Commissione bilancio e la Commissione finanze); iniziamo ad esaminare il disegno di legge n. 3036 e ci interrompiamo a metà della discussione per iniziare l'esame di un altro provvedimento che poi, forse, si concluderà. Abbiamo inventato anche l'andamento intrecciato dei disegni di legge. Poi, alle ore 17,30, i Capigruppo debbono recarsi dal Presidente della Repubblica.

Allora, o il Senato decide che i Gruppi debbono essere formati almeno da cinquanta senatori o non possono formarsi, o deve darsi uno sviluppo ordinato dei lavori. Non è possibile continuare così; siamo alla schizofrenia, perchè ciascuno di noi dovrebbe stare in tre posti contemporaneamente, con una discussione che è una follia, perchè ora c'è un intervento sulla questione della super-procura e poi dopo si passa ad altro. Ma si rende conto, Presidente? Io esprimo la protesta più violenta e più ferma.

Poi, saremo costretti a passare a delle forme di lotta per obbligare il Senato a ragionare, a non costringere i colleghi senatori a correre da una stanza all'altra, a non fare le leggi senza neppure sapere di che cosa si sta discutendo. Questa è la situazione.

Vi è all'esame della Commissione finanze e tesoro un disegno di legge che ci torna dalla Camera, quello sul fisco, ed è un provvedimento di una complicazione e di una responsabilità estrema; alla fine il legislatore farà una figura puerile di fronte alla gente. Questo provvedimento si esamina salendo e scendendo le scale. Ma le pare possibile questo? Io sono del parere che si debba procedere regolarmente. Se si comincia ad esaminare una legge, la si deve portare a termine , non si può interromperla.

Pertanto, dico chiaramente che sono contrario alla sua proposta. La prego di metterla ai voti oppure, se vorrà, mi darà torto, ma che rimanga agli atti questa mia protesta.

Poi, la contemporaneità delle Commissioni e dell'Aula richiede il requisito dell'ubiquità. Bisognerebbe avere il dono del'ubiquità, così si potrebbe stare in una Commissione, in Aula e dal Presidente della Repubblica. Ormai questo problema si pone. Se poi si perdono intere giornate, come si è verificato ieri, perchè la Commissione bilancio non si è riunita in quanto la maggioranza aveva chiesto che non si riunisse, la maggioranza non può chiedere di correre mentre mette il pedale sul freno. Se vuol correre, deve mettere il pedale sull'acceleratore, non sul freno. Invece frena e accelera. In questo modo qualunque macchina andrebbe in un fosso e noi stiamo andando nel fosso.

Pertanto, se si continua a lavorare nella confusione, noi questa confusione la accresceremo, così diventerà chiaro che non si può andare avanti in questo modo.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, lei ha posto un problema che indubbiamente ha una sua valenza, ma devo ricordarle che la decisione della Conferenza dei Capigruppo è che «le Commissioni» – è detto

testualmente – «chiamate ad esprimersi sui documenti finanziari sono autorizzate a riunirsi anche in concomitanza con le sedute dell'Assemblea, salvo nei momenti di votazione».

Questa è stata la decisione assunta dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Quanto alla proposta di inversione dell'ordine del giorno, se vi sono obiezioni possiamo sentire il parere dell'Assemblea.

LIBERTINI. Signor Presidente, l'obiezione l'ho mossa io e ritengo che l'Assemblea debba votare.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

È approvata.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata» (3066) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata». Poichè la 2ª Commissione ha terminato da poco i suoi lavori, il relatore senatore Casoli è autorizzato a riferire oralmente.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, cercherò di essere il più breve possibile tratteggiando la logica che sottende a questo decreto-legge.

Premetto subito che la Commissione ha dato mandato al relatore di riferire in modo favorevole all'accoglimento del decreto-legge.

LIBERTINI. La Commissione le ha dato mandato a maggioranza o all'unanimità?

CASOLI, *relatore*. A maggioranza, naturalmente.

LIBERTINI. Allora è bene che lo precisi.

CASOLI, *relatore*. D'altronde risulta dal resoconto della Commissione.

Lo spirito e l'obiettivo che il nuovo codice di procedura penale intendeva e intende raggiungere è quello di evitare la concentrazione dei processi, i cosiddetti maxi processi, considerando che la struttura del nostro ordinamento processuale difficilmente consente un'agile e razionale trattazione di questi maxi processi. L'esperienza maturata in questi anni di applicazione del codice di procedura penale ha dimostrato che questa tendenza, con riferimento ai processi di criminalità

organizzata, si è rivelata non soddisfacente. Per cui si è riproposto il problema, in ordine ai processi di delinquenza organizzata, di realizzare una inversione di tendenza, considerato che si tratta di processi che richiedono accertamenti così complessi che non possono essere nè frazionati nè parcellizzati.

Si è avvertita la necessità di tornare ad una concentrazione, ad un coordinamento delle indagini per raggiungere proficui risultati laddove si perseguono delitti di criminalità organizzata. Naturalmente questa esigenza non può essere realizzata, alla luce dell'esperienza, con gli istituti e le strutture previste dal codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989.

Ebbene, a questo scopo si è ritenuto necessario costituire con questo decreto-legge una serie di organismi che, pur rientrando nella logica e nella struttura dell'ordinamento giudiziario, consentono di superare queste carenze di carattere organizzativo. Per far questo si è anzitutto modificato all'articolo 1 l'istituto della connessione che, proprio in omaggio al principio del codice di procedura penale di cui parlavo prima; era stato ridotto al fine di consentire la più ampia possibilità di trattazione separata dei processi. Con un primo ritocco all'istituto della connessione si ripristina da un lato la contemplabilità, ai fini della trattazione unitaria, dell'istituto della continuazione e dell'istituto della cosiddetta «connessione teleologica»: laddove esistano queste ipotesi ampliate di connessione, scatta il meccanismo delle cosiddette «indagini riunificate e coordinate».

Per poter poi creare delle occasioni di ulteriore eliminazione di possibili contrasti e conflitti tra gli uffici del pubblico ministero, che in relazione a questa ipotesi di connessione potessero verificarsi, l'articolo 2 indica come potrebbero essere risolti questi contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero. Il meccanismo è ampiamente descritto e perciò è inutile che in questa sede faccia riferimento ai contenuti dell'articolo 2, che appunto prevede un meccanismo per poter risolvere questi contrasti positivi, cioè i casi in cui più uffici del pubblico ministero si trovino ad occuparsi dei medesimi fatti. Vi è allora una prima fase di adesione spontanea mentre, qualora permanessero questi contrasti, sono previsti poi dei sistemi interni agli stessi uffici per risolverli.

Naturalmente, per poter creare un organismo unitario che possa coordinare le indagini, in modo effettivo – lo dico perchè le norme di coordinamento finora previste non hanno mai evitato che si verificassero sovrapposizioni di indagini, e anche recentemente abbiamo visto che degli stessi fatti si occupano più procure, sicuramente non a vantaggio del coordinamento e del perseguimento dello scopo che si vuole appunto raggiungere attraverso una visione unitaria del comportamento mafioso che sottende a determinati fatti di criminalità organizzata – si concentra presso l'ufficio del pubblico ministero del capoluogo del distretto l'ufficio della procura che ha praticamente il compito di coordinare e di concentrare presso di sè tutte le indagini che riguardano una serie di reati, che vengono tassativamente indicati, e che possono essere ricondotti allo schema della delinquenza di stampo mafioso ed organizzato.

L'articolo 3 prevede appunto come sia composto e quali siano le attribuzioni dell'ufficio del procuratore della Repubblica distrettuale, mentre il successivo articolo 4 è una norma di mero coordinamento resa necessaria da questa disposizione, con riferimento ai procedimenti davanti alla Corte di assise.

Il nucleo operativo presso la procura distrettuale è rappresentato dalla direzione distrettuale antimafia, e l'articolo 5 si occupa specificamente di questo ulteriore istituto, di questo apparato organizzativo che è collocato presso il tribunale del capoluogo del distretto. E si precisa anche da quali magistrati debbono essere composte queste direzioni distrettuali antimafia proprio per sottolineare con previsione esplicita come debba essere preferito quel magistrato che abbia una competenza e una reiterata e maturata esperienza nel settore della lotta alla mafia. È per questo che molto opportunamente si richiama esplicitamente che non possono far parte della direzione distrettuale antimafia gli uditori giudiziari, dei quali purtroppo abbiamo visto far largo uso anche laddove si trattano processi di estrema delicatezza.

I successivi articoli stabiliscono ulteriori previsioni di carattere organizzativo al fine del funzionamento della direzione distrettuale. Come il coordinamento viene raggiunto a livello locale, cioè a livello distrettuale, con l'ufficio della procura distrettuale antimafia, così la funzione di coordinamento a livello nazionale di tutte le indagini che possono essere compiute a livello dei vari distretti viene affidata ad un nuovo ufficio che prenderà il nome del procuratore nazionale antimafia. E quindi, mentre il procuratore distrettuale antiamafia è situato nell'ambito della struttura già esistente, l'ufficio del procuratore nazionale antimafia trova la sua collocazione presso la procura generale della Corte di cassazione, non perdendo peraltro la sua autonomia in relazione alle funzioni che gli sono attribuite.

L'articolo 6 disciplina appunto partitamente l'ufficio del procuratore nazionale antimafia e stabilisce che, come organismo operativo, il procuratore nazionale antimafia si avvale della cosiddetta direzione nazionale antimafia che è presieduta da un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione e alla quale è prevista l'applicazione di sostituti con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'appello.

Si stabiliscono al comma 5 i criteri preferenziali, prevedendosi esplicitamente che l'anzianità non costituisce di per sè stessa criterio preferenziale, ma bisogna fare riferimento soprattutto a requisiti professionali.

L'articolo 7 stabilisce le funzioni del procuratore nazionale antimafia e sono elencate tutte le funzioni che il legislatore propone come necessarie per poter avviare una effettiva opera di coordinamento. Significativo in proposito è il disposto della lettera *h*), il quale attribuisce al procuratore nazionale distrettuale un potere di avocazione particolarmente pregnante ed accentuato, indicando che questo potere di avocazione delle indagini preliminari relative a taluni dei delitti indicati nell'articolo 51, cioè i delitti di criminalità organizzata, può essere esercitato dal procuratore nazionale antimafia quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere

effettivo il coordinamento, e questo non è stato possibile a causa di una serie di circostanze che sono esplicitate nei numeri 1), 2) e 3) della lettera *h* dell'articolo 7.

Il comma 4 dell'articolo 7 disciplina le modalità dell'avocazione ad opera del procuratore nazionale antimafia.

L'articolo 8 rappresenta una norma di coordinamento. Abbiamo visto l'avocazione del procuratore nazionale antimafia come ipotesi autonoma mentre l'istituto dell'avocazione già disciplinato dal codice di procedura penale e che è attribuito al procuratore generale presso la corte d'appello ritrova un suo ridisegno complessivo nel decreto-legge, soprattutto per esigenze di coordinamento con la legge 8 novembre 1991, n. 356 che è entrata in vigore, come risulta dalla data, pochi giorni or sono e quindi vi sarebbe stata una disarmonia fra le due previsioni. Pertanto l'articolo 8 riscrive praticamente il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura, come avallato dalla legge n. 356 dell'8 novembre 1991, per armonizzarlo alla lettera e allo spirito del decreto di cui ci stiamo occupando.

L'articolo 9 fa esplicito riferimento alle attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione. L'ufficio del procuratore nazionale antimafia è istituito presso la procura generale della Corte di cassazione, ma di fatto non costituisce ufficio della procura generale presso la Corte di cassazione, donde la necessità di stabilire le attribuzioni del procuratore generale della Corte di cassazione sulle funzioni e sullo svolgimento delle attività del procuratore nazionale antimafia. Questo stabilisce l'articolo 9, prescrivendo come il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e sulla relativa direzione nazionale e stabilisce altresì che nella relazione generale sulla amministrazione della giustizia il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale antimafia e dalle direzioni nazionali e distrettuali antimafia. Si sono volute lasciare inalterate, quindi, le funzioni di sorveglianza del procuratore generale ma si è voluto altresì che nelle relazioni annuali egli desse contezza dell'attività svolta in questo settore di sorveglianza ma anche dell'attività svolta in modo autonomo dalle procure distrettuali e dalla procura antimafia.

Vorrei completare la lettura generale delle attribuzioni del procuratore nazionale antimafia, riferendomi all'articolo 10 che disciplina con quali modalità il procuratore stesso esercita il potere di avocazione.

In questo articolo si prevede la possibilità di un reclamo contro le avocazioni disposte dal procuratore nazionale antimafia, potere di reclamo sul quale decide il procuratore generale presso la Corte di cassazione. In tal modo si rafforza la funzione di sorveglianza e di controllo sull'attività di tutte le procure distrettuali e nazionali antimafia.

In Commissione si è svolta una discussione particolarmente interessante e significativa sull'opportunità di introdurre l'ufficio del procuratore nazionale antimafia enucleato dalla procura generale della Corte di cassazione.

Attraverso appositi emendamenti, che la Commissione ha respinto ma che sono stati esaminati con estrema attenzione e con il rispetto che meritano tutte le proposte in generale ma, particolarmente, quelle che

suscitano motivi di ulteriore e attenta riflessione, si era ritenuto meno stravolgente sostituire la figura del procuratore nazionale antimafia con la costituzione di un ufficio, una specie di *pool*, inserito organicamente nell'ufficio del procuratore generale della Corte di cassazione. Questo orientamento è stato respinto ritenendosi che potesse risultare stravolgente dell'ordinamento, perchè significava attribuire ad un organismo costituito presso il supremo organo di legittimità della giurisdizione stravolgendone le attribuzioni, compiti di coordinamento, di controllo e di sollecitazione, secondo il nostro ordinamento del tutto estranei alle sue attribuzioni e competenze.

Su questi argomenti avremo occasione di discutere ulteriormente.

L'articolo 11 prevede come concretamente debba funzionare l'ufficio del procuratore nazionale antimafia mediante i criteri di applicazione di magistrati del pubblico ministero e di applicazione di magistrati anche in casi particolari. È una elencazione abbastanza dettagliata dalla quale allo stato ritengo potermi esonerare, salvo che non ci sia una esplicita richiesta di chiarimenti.

L'articolo 12 prevede le attribuzioni del giudice per le indagini preliminari. Nel decreto-legge fin qui sono state valutate e descritte le attribuzioni della procura distrettuale e della procura nazionale antimafia. Tutto questo, naturalmente, può o potrebbe avere riflessi in ordine alla competenza del giudice per le indagini preliminari. A questo proposito, l'articolo 12 segnala come in alcuni casi le funzioni di giudice delle indagini preliminari possano essere esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto: è auspicabile, come è emerso in Commissione, che possano essere indicate anche le modalità di designazione di questo magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, per poter svolgere la funzione di giudice delle indagini preliminari.

L'articolo 13 prevede modifiche alla dotazione organica per il funzionamento degli uffici mentre all'articolo 14 sono stati presentati alcuni emendamenti del relatore, accolti all'unanimità per conformarsi al parere espresso dalla Commissione bilancio; l'articolo 15 prevede una opportuna norma transitoria, specificando che: «Le disposizioni... si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Credo allo stato di non dover aggiungere altro; ripeto che la Commissione a maggioranza ha dato mandato al relatore di riferire in senso positivo. Conseguentemente, in applicazione di tale mandato, ritengo doveroso raccomandare all'Assemblea una sollecita conversione di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Chiaromonte. Ne ha facoltà.

* CHIAROMONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire brevemente nella discussione generale sulla conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, presentato dal Ministro di grazia e giustizia, per svolgere alcune osservazioni, tenendo anche conto delle numerose discussioni che abbiamo avuto in seno alla Commissione parlamentare antimafia sia su tale materia, sia su quella

della DIA, oggetto di quel decreto-legge presentato dal ministro Scotti che è stato già approvato da questo ramo del Parlamento.

Prima di esprimere una rapida opinione sul decreto-legge al nostro esame, permettetemi di sollevare una questione che mi preoccupa fortemente e che credo debba preoccupare tutti noi.

Nella evidente situazione di crisi che attraversa la vita politica del nostro paese, un elemento che mi preoccupa – ma dovrebbe preoccupare tutti – concerne le questioni sorte negli ultimi mesi in modo acuto tra il Consiglio superiore della magistratura e il Presidente della Repubblica e tra il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro di grazia e giustizia. Più in generale, si registra da parte dei magistrati italiani uno stato d'animo di profonda diffidenza nei confronti del Parlamento e del Governo. Ciò non può non preoccuparci soprattutto per il ruolo che la magistratura deve esercitare e per il fatto che questa diffidenza dei magistrati – lo ripeto – verso il Parlamento e il Governo è stata determinata da molteplici ragioni. A mio avviso, negli ultimi tempi nel nostro paese si è purtroppo instaurato quello che ho avuto occasione altre volte di chiamare una specie di gioco al tiro a segno contro i magistrati. In questo gioco si sono purtroppo esercitate le più alte autorità dello Stato oltre che esponenti del Governo, tra i quali il Ministro di grazia e giustizia.

Si è parlato di magistrati-ragazzini, di magistrati che non lavorano, di magistrati che hanno le prove nel cassetto e non le tirano fuori, e così via dicendo. Ho sempre ritenuto che questo gioco al tiro a segno contro i magistrati fosse esiziale sia per la democrazia italiana, sia per i rapporti che debbono intercorrere tra i vari organi dello Stato, tenendo conto che uno dei pilastri della nostra Costituzione e quello dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura.

Ciò non significa che non possiamo avanzare critiche – e noi stessi lo abbiamo fatto più volte – nei confronti di questo o quell'atteggiamento dei magistrati. Ad esempio, ritengo che negli ultimi tempi la stessa Associazione nazionale magistrati abbia manifestato le sue critiche, in molti aspetti anche giustificate, al decreto-legge che stiamo discutendo, rivelando alcune tentazioni corporative nell'avanzare riserve verso ogni cambiamento, che può e che deve essere perseguito, dell'attuale situazione.

Tuttavia, sono convinto – e per questo motivo voglio sollevare la questione – che il Parlamento – questo o il prossimo, probabilmente il prossimo – debba risolvere tre questioni per ridare serenità ai rapporti tra i vari organi dello Stato, rapporti che possono anche essere dialettici, ma che non possono raggiungere le punte di asprezza delle ultime settimane. Credo innanzi tutto che sia necessario ben definire la questione degli ordini del giorno del Consiglio superiore della magistratura e dei poteri del Presidente della Repubblica in questo campo. I colleghi della Democrazia cristiana su tale problema hanno presentato un provvedimento, probabilmente ne verranno proposti altri da diversi Gruppi, ma credo che il problema debba comunque essere risolto dal Parlamento, anche se non so se riusciremo a risolverlo in questa legislatura; certo è che questa è una delle questioni che vanno risolte perchè non può esservi su questo punto un'interpretazione che deriva dalla legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura e un'al-

tra che deriva dal regolamento che il Consiglio superiore della magistratura ha approvato, in contrasto fra loro. È una questione fondamentale e il Parlamento deve risolverla.

Il secondo problema che il Parlamento deve affrontare e risolvere riguarda i contrasti, che possono diventare pericolosi, (tornerò alla fine del mio intervento su tale questione) fra le forze di polizia e la magistratura.

Una terza questione che il Parlamento deve esaminare è quella che riguarda il cosiddetto concerto del Ministro di grazia e giustizia sulle nomine del Consiglio superiore della magistratura. Anche a tal proposito vi sono interpretazioni diverse. Io credo sia necessario mantenere fermo il principio secondo cui la decisione definitiva spetta al Consiglio superiore della magistratura. Tuttavia, la parola concerto deve avere un significato che non può risolversi nella sola apposizione della firma su una decisione già presa. Ho letto che il vice presidente Galloni ha dichiarato che la giustizia da quattro mesi è bloccata per la mancanza delle firme del Ministro di grazia e giustizia sui provvedimenti di nomina. Non mi sembra che questo sia vero. Infatti, su 56 proposte di nomine, 54 sono state firmate e solo su due il Ministro di grazia e giustizia non ha apposto la firma. Però, voglio dire ai colleghi presenti che per una delle due proposte di nomina vi è stata una richiesta della Commissione antimafia di non apporre la firma e in proposito vi è stato anche un intervento presso il Consiglio superiore della magistratura. Nel caso si trattava di un magistrato pugliese per il quale veniva proposta la nomina a procuratore della Repubblica di Lecce. La Commissione antimafia aveva inviato una delegazione in Puglia, presieduta dal senatore Cabras, e aveva constatato, sulla base delle denunce avanzate dagli stessi magistrati di quelle province, che vi erano gravi motivi (sui quali non voglio soffermarmi e che non voglio specificare) per i quali la nomina di questo signore a procuratore della Repubblica di Lecce era inopportuna. Ho allora segnalato, a nome della Commissione antimafia, il problema sia al Consiglio superiore della magistratura sia al Ministro di grazia e giustizia, e quest'ultimo ha ritenuto di non dover firmare la nomina decisa dal Consiglio superiore della magistratura. Quindi, almeno su una delle due questioni rimaste in sospeso, mi dichiaro in parte responsabile.

Ma, indipendentemente da queste vicende, ci troviamo in presenza di una questione che il Parlamento deve assolutamente definire in maniera chiara, nel senso che, ferma restando la competenza del Consiglio superiore della magistratura ad esprimere il parere definitivo, bisogna stabilire che cosa significa concerto del Ministro di grazia e giustizia, il quale è responsabile di fronte al Parlamento dell'organizzazione e del funzionamento della giustizia. È questa la seconda questione che intendevo sollevare.

La terza, la più importante di tutte, riguarda i criteri con i quali vengono decise le promozioni e gli avanzamenti di carriera nell'ambito della magistratura. Onorevoli colleghi, in questa materia sono del tutto d'accordo con quanto affermato da Neppi Modona in un articolo apparso su «La Repubblica», per cui in questo caso non può valere il criterio di anzianità, che è una via comoda per non valutare il merito delle questioni e il modo in cui devono essere stabiliti gli avanzamenti

di carriera. Voglio ricordare ai colleghi, soprattutto ai siciliani qui presenti, che uno dei motivi per cui nel palazzo di giustizia di Palermo sono accadute quelle vicende che voi conoscete (i veleni e via dicendo) deriva dalla scelta sbagliata che fu fatta a suo tempo nella disputa tra il magistrato Meli e il magistrato Falcone. Non sta a me dire chi doveva essere scelto, ma affermo che il canone dell'anzianità non avrebbe dovuto prevalere su altri criteri. È difficilissimo stabilire quali possano essere i criteri di merito - Neppi Modona ne citava alcuni - però bisogna compiere uno sforzo per esercitare la nostra funzione: anche su questa materia il Parlamento deve esercitare i suoi compiti di indirizzo. È vero che la questione vale per tutto il pubblico impiego e non solo per i magistrati, ma per i magistrati è un problema decisivo.

La Commissione antimafia ha fissato un incontro con la nuova direzione della Associazione nazionale magistrati per i prossimi giorni; ritengo che si debba fare ai magistrati un discorso chiaro, perchè risolvere questi tre problemi significa garantire sul serio l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, senza chiudersi nella difesa dell'esistente che è sempre una posizione vana e perdente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, detto questo mi permetto di aggiungere soltanto qualche parola sul decreto al nostro esame. Voglio anzitutto dire - come abbiamo affermato sin dal primo momento - che sia il decreto-legge presentato dal Ministro dell'interno sia il decreto-legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia vanno in una giusta direzione. Ovviamente, ciò non significa che noi, o io personalmente, approviamo tutti gli articoli e la formulazione dei due decreti; per il decreto del Ministro degli interni il Senato ha provveduto a modifiche importanti e credo che emendamenti altrettanto importanti siano stati avanzati nella discussione alla Camera dei deputati. Allo stesso modo dirò qualcosa delle modifiche che ritengo necessarie sul decreto-legge presentato dall'onorevole Martelli.

Tuttavia non c'è dubbio che sia il coordinamento delle forze dell'ordine nella lotta contro la mafia, sia il coordinamento dell'azione dei pubblici ministeri nelle istruttorie dei processi di mafia sono problemi reali, che questi decreti affrontano. E in questo senso abbiamo detto esplicitamente che i due decreti, pur dovendosi sottoporre a modifiche anche sostanziali in molti punti, andavano nella giusta direzione ed erano un segnale nuovo dopo molti anni di inerzia, o di qualcosa di peggio, nei comportamenti dei Governi su queste materie.

Volio anche dire che le questioni fondamentali poste dal decreto-legge che discutiamo sono sorte nell'ambito della Commissione parlamentare antimafia che ha approvato all'unanimità, nei mesi scorsi, due documenti, uno sulle modifiche del nuovo còdice di procedura penale, l'altro sulla questione della prova - cosa delicatissima - nei processi di mafia; tali documenti sono stati approvati anche - perchè erano presenti - prima dal ministro Vassalli e successivamente dal ministro Martelli.

La necessità di procedure distrettuali, uno dei temi fondamentali avanzati, è stata recepita nel decreto-legge.

Nella prima discussione svoltasi in Commissione antimafia con il ministro Martelli, abbiamo avanzato una serie di proposte di modifica, la più importante delle quali riguardava il cambiamento dello stru-

mento legislativo. In un primo momento, il Governo ed il Ministro di grazia e giustizia si erano orientati, in sostanza, per sfuggire ad un dibattito parlamentare sulla materia, presentando un decreto legislativo che sarebbe stato discusso soltanto nella Commissione bicamerale incaricata delle modifiche da apportare al nuovo codice di procedura penale. Noi abbiamo vivacemente polemizzato contro questa scelta – a nostro parere assurda – e quindi abbiamo ottenuto un cambiamento di strumento, sia pure parziale, perchè naturalmente il disegno di legge sarebbe stato lo strumento migliore.

Tuttavia, una discussione in Parlamento si sta svolgendo. Abbiamo ottenuto anche che fossero tolte dal decreto-legge presentato in un primo momento misure in un certo senso abnormi, come il riferimento alla dipendenza della magistratura dalle direttive del Parlamento, per meglio dire, dalle direttive della maggioranza e del Governo. Siamo riusciti a far eliminare questo riferimento e ad ottenere anche altre modifiche.

Tuttavia, alcuni problemi sono rimasti irrisolti. Non voglio entrare nel merito di questi problemi perchè, tra l'altro, sono abbastanza d'accordo con gli emendamenti presentati dai senatori Battello, Correnti e Imposimato in Commissione, ma desidero ricordare che le questioni sollevate in seno alla Commissione antimafia sono sostanzialmente due. La prima inerisce all'esigenza che alle procure distrettuali accentrate nelle sedi di Corte d'appello corrisponda un accentramento nelle stesse sedi dei tribunali giudicanti. La questione è complessa e io lo riconosco. Ho partecipato stamattina alla riunione della Commissione giustizia e devo riconoscere che le argomentazioni portate dal Sottosegretario e dal presidente Covi hanno un certo peso. Tuttavia, personalmente ritengo di dover insistere perchè il decreto-legge su questo punto sia modificato; altrimenti si disperderebbe nella pratica quello che si vuole conseguire, cioè una concentrazione di istruttoria di indagine e, aggiungo, anche di procedimenti giudiziari. Non ho mai partecipato alle campagne denigratorie sui cosiddetti maxi processi. Quello fu un momento alto della lotta contro la mafia. Non ho mai preso parte a quelle campagne e non ho condiviso quelle argomentazioni. Non si vuole tornare ai maxi processi, ma occorre attuare una razionalizzazione dei procedimenti.

La seconda questione, più importante, riguarda la cosiddetta procura nazionale. Qui bisogna che le modifiche siano serie. A nostro parere occorre (anche questo è stato detto nell'ambito della Commissione parlamentare antimafia) certamente che ci sia un coordinamento nazionale delle procure distrettuali, ma non con poteri esorbitanti come quelli che vengono delineati – a mio parere – nel decreto-legge presentato. Occorre che questo coordinamento possibilmente sia incardinato nell'ambito della procura generale della Corte di cassazione, per essere nelle regole. Occorre soprattutto che siano ben precisati i casi di avocazione possibili da parte di questo coordinamento nazionale, non lasciati all'arbitrio di una o più persone, come quelle che dovrebbero costituire la procura nazionale.

Queste mi sembrano modifiche sulle quali sia opportuno battersi, senza voler entrare nel merito delle questioni: esse sono state indicate nel corso del dibattito della Commissione parlamentare antimafia, la

quale in sostanza all'unanimità ha espresso avviso positivo in ordine alla questione delle procure distretturali e alle altre questioni connesse alla necessità di un coordinamento dell'azione dei pubblici ministeri.

Signor Presidente, ho preso la parola soltanto per questo, per illustrare ai colleghi gli orientamenti e le decisioni di una Commissione bicamerale quale quella che ho l'onore di presiedere e per sottolineare la necessità che vengano attuati questi cambiamenti.

In verità – lo devo dire francamente, e mi dispiace che non sia presente – il ministro Martelli aveva dimostrato in Commissione disponibilità ad apportare questi cambiamenti al provvedimento, per cui mi ha sorpreso l'atteggiamento del Sottosegretario, ascoltato stamane in Commissione, e anche la ripulse un po' irate del Ministro di grazia e giustizia nei confronti di coloro che osano presentare emendamenti di questo tipo. Sono cose delle quali avevamo discusso con il Ministro di grazia e giustizia e sulle quali egli aveva mostrato disponibilità.

Quindi mi auguro che nel corso della discussione degli articoli si ritorni su queste questioni, e in tal senso rivolgo un sincero appello ai colleghi di tutti i Gruppi, anche della maggioranza, e al Ministro di grazia e giustizia (che spero sia presente quando si passerà alla fase conclusiva del dibattito su questo decreto-legge), affinchè egli dimostri nei fatti quella disponibilità che aveva annunciato a parole su questioni senza dubbio delicate e che vanno risolte.

Avviandomi alla conclusione, desidero affermare che a mio avviso questi due provvedimenti, quello della DIA e questo sulle procure distrettuali, devono essere approvati da questo Parlamento: sarebbe grave se dovessimo ricominciare tutto daccapo nel Parlamento futuro. Questi due provvedimenti, modificati, emendati nel senso che dicevo prima, vanno approvati da questo Parlamento.

Voglio infine aggiungere un'osservazione, sulla quale invito i colleghi a riflettere. Il provvedimento sulla DIA dovrebbe essere in corso di approvazione; non so la Camera dei deputati a che punto sia giunta nella discussione, ma dalle informazioni che ho ricevuto dovrebbe andare verso ulteriori e positive modifiche, ad esempio nel senso di una precisazione dei tempi entro i quali va abolito l'Alto Commissariato della lotta contro la mafia, che si è dimostrato un organismo inutile nel complesso e qualche volta anche nocivo per le interferenze che ogni tanto ha esercitato o ha tentato di esercitare sull'azione della magistratura o delle forze di polizia. Il Governo sembra abbia accettato questa proposta, che veniva non soltanto dal Gruppo comunista-PDS ma anche da esponenti di altri Gruppi. Come dicevo, desidero porre ai colleghi una questione, che porrò anche ai dirigenti dell'Associazione nazionale magistrati nell'incontro che avremo nei prossimi giorni: immaginiamo una situazione in cui sia approvato il provvedimento sulla DIA e non sia approvato il decreto-legge sulle procure distrettuali e sul loro coordinamento: avremmo una situazione un po' abnorme. Con la DIA, sulla cui istituzione siamo stati d'accordo in Commissione antimafia, si crea però – dobbiamo saperlo – un centro di potere enorme, non voglio dire pericoloso, ma sicuramente enorme. Avevamo peraltro ottenuto al Senato, su emendamenti di vari Gruppi (credo presentati dal senatore Cabras, dal senatore Vetere e da altri senatori), una cosa molto seria, cioè il concentramento nella DIA di una parte dei corpi specializzati

delle tre forze di polizia, cioè della parte più sostanziale. Alla testa della DIA sono stati posti un generale dei carabinieri e un alto esponente delle forze della polizia di Stato, che sono uomini di grande capacità e che comunque accentreranno nelle proprie mani un notevole potere.

Certo, non è sicuro che poi tutto ciò funzionerà. Anche all'atto dell'istituzione dell'Alto commissario tutti votammo – e lo dico autocriticamente per quanto riguarda il mio Gruppo e me personalmente – a favore dell'istituzione di questo organo che poi ha dimostrato, nel prosieguo dei fatti, molte carenze e ha comportato perfino qualche pericolo.

Si crea quindi un centro di grande potere. Io rivolgerò agli amici dell'Associazione nazionale magistrati un discorso molto semplice perchè in sostanza, anche se il nuovo codice di procedura penale stabilisce che deve essere il pubblico ministero a dirigere le indagini, dando vita alla DIA senza istituire un qualche contrappeso nel settore della magistratura può aversi il risultato che la scelta delle indagini da fare sarà compiuta dalla polizia e dal Ministero dell'interno. Non ho alcun motivo di dubitare della lealtà democratica dell'onorevole Scotti, attuale ministro dell'interno; tuttavia, le questioni vanno viste al di là del ruolo del Ministero dell'interno e in generale dei poteri che si accumulano, per il fatto che poi le procure di Reggio Calabria, di Napoli, di Bari e così via non decideranno alcuna indagine direttamente e andranno avanti sulla base delle decisioni della sezione investigativa della DIA.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(*Segue* CHIAROMONTE). Questo argomento lo voglio affrontare non solo perchè sono dell'opinione che il decreto-legge debba essere modificato (e ho anche citato i punti fondamentali in cui secondo me andrebbe modificato), ma anche perchè credo che non sarebbe positivo avere soltanto un organismo accentrato di polizia come quello che si è creato, e che noi abbiamo contribuito a creare, senza un qualche contrappeso nell'ambito della magistratura. Se questo non ci fosse, allora veramente l'autonomia e l'indipendenza della magistratura andrebbero a farsi benedire, a mio parere.

Concludo ribadendo la necessità di modificare questo decreto e di discutere seriamente sugli emendamenti. Richiamo il ministro Martelli agli impegni di disponibilità che egli aveva assunto in Commissione proprio per modificare i due punti riguardanti i tribunali giudicanti e i limiti ai poteri di coordinamento della procura nazionale nell'ambito della Corte di cassazione. Insisto perciò affinchè tutti insieme si possa riuscire a fare in modo che in questa legislatura si approvino entrambi i decreti.

Si discute molto in questi giorni su quando debba essere sciolto il Parlamento; si fa dipendere questo dalla legge finanziaria e dalle leggi

collegate. Io credo però che tutti dobbiamo avere la consapevolezza che la conversione in legge di questi decreti, sia pure modificati, è uno degli argomenti centrali che ci stanno di fronte in una materia delicata come quella della lotta contro la delinquenza organizzata. Successivamente, credo che dovremo affrontare – se ce la faremo, in questa legislatura – le tre questioni che riguardano i rapporti tra Consiglio superiore della magistratura, Presidente della Repubblica e Ministro di grazia e giustizia cui ho fatto riferimento, perchè non è tollerabile lo stato di rissosità, di tensione e di lotta che c'è tra questi organismi e che nuoce naturalmente alla democrazia italiana. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra e dai senatori Covi, Cabras e Cappuzzo. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3066 ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive» (3076) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè la 2ª Commissione permanente ha concluso ieri i propri lavori, il relatore senatore Pinto è autorizzato a riferire oralmente.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, vorrei chiederle qual è il programma dei nostri lavori. Dopo la relazione del senatore Pinto, procederemo alla discussione generale e rinvieremo l'esame dell'articolato al pomeriggio, oppure i lavori saranno sospesi dopo la relazione?

PRESIDENTE. Senatore Covi, dipende da quanto tempo parlerà il senatore Pinto. Dopo la relazione prevederei comunque di sospendere i lavori per riprenderli nella seduta pomeridiana.

Ha facoltà di parlare il senatore Pinto.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il provvedimento in esame si iscrive nell'ampio e copioso impegno dello Stato per combattere la criminalità, organizzata e non, ed in particolare il gravissimo fenomeno delle estorsioni, che ha raggiunto nel nostro paese, soprattutto in alcune regioni, una diffusione generalizzata, sistematica e gravemente allarmante.

Le conseguenze di questo stato di cose sono sotto le coscienze e gli occhi preoccupati di tutti; infatti non si assiste solo al dispiegarsi di una violenza senza scrupoli e, per sua stessa ragione, cinica ed impietosa, che attenta al lavoro dell'uomo ed al suo prodotto, ma, ove gli autori di tali episodi rimangano (come molto spesso avviene) impuniti, si alimenta il dubbio che lo Stato addirittura dichiari e confessi la sua incapacità, onde la delinquenza si fa più audace e ardita.

Il sentimento di paura, che inevitabilmente coglie i cittadini in sostanza indifesi e che cresce in conseguenza dell'impunità dei colpevoli, alimenta la prepotenza dei violenti, fiacca ogni resistenza e può condurre al convincimento pericolosissimo dell'ineluttabilità del *racket* e quindi alla supina rassegnazione ad esso.

La tangente diventa così una tassa accettata senza evasioni e senza denunzie e la vittima diventa il primo obbligato e rassegnato collaboratore del suo estorsore.

I riflessi di natura umana sono gravissimi e gli effetti complessivi di questo stato di cose sull'economia, sulla fuga di capitali, sulla rinuncia ad ogni iniziativa produttiva sono egualmente evidenti.

Lo scopo perciò di questo decreto-legge è quello, anche sulla scorta di incoraggianti recenti positivi segnali di reazione da parte delle vittime di episodi estorsivi, di sostenere ed incoraggiare le denunzie delle parti lese e di offrire allo Stato il mezzo per un tempestivo intervento in modo che il cittadino non si senta solo, abbandonato ed inerme, ma senta la presenza delle istituzioni.

Se questo è il dichiarato scopo del Governo nel formulare il decreto-legge al nostro esame, le misure di sostegno finanziario ai titolari delle attività colpite non assumono tanto un significato risarcitorio o di ristoro del pregiudizio subito ma confermano l'intento di rafforzare la capacità di resistenza degli operatori economici alle pretese estorsive di organizzazioni criminali o di singoli soggetti, di consentire una rapida e visibile ripresa delle attività imprenditoriali o professionali colpite, e, in ultima analisi, anche di concorrere all'individuazione e alla condanna dei responsabili.

Va a questo punto precisato che il contributo consiste nella elargizione di una somma di denaro a favore di chi – come recita l'articolo 1 del decreto-legge – esercita una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o comunque non avendovi aderito subisce danni nel territorio dello Stato ai beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo per il perseguimento di un illecito profitto. Ed è questa una delle modifiche che la Commissione ha apportato al testo del provvedimento sulla quale mi soffemerò brevemente nell'illustrazione del relativo emendamento.

Occorre evitare il rischio, che rimane possibile, di una concessione scorretta o addirittura truffaldina delle elargizioni previste; da qui l'esigenza, avvertita dal Governo e ribadita dalla Camera dei deputati, di subordinare l'erogazione del contributo all'accertamento dell'esistenza di precisi presupposti, al rispetto di modalità e termini previsti in maniera molto articolata nel comma 3 dell'articolo 3 del provvedimento, nonchè di rigorosi controlli.

Nel rispetto di questa finalità si iscrive l'emendamento proposto dalla Commissione al comma 2 dell'articolo 1 che elenca le condizioni e i presupposti per la concessione del contributo. Non basta che il fatto delittuoso sia stato denunciato all'autorità giudiziaria, ma occorre che questa denunzia avvenga senza ritardo e fornendo tutti i particolari dei quali si è a conoscenza.

La Commissione ha anche proposto di modificare il testo del comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 2, così come licenziati dalla Camera dei deputati, proprio per dare maggiore certezza ed uniformità ai criteri che regolano l'erogazione del contributo.

Al comma 2 dell'articolo 1 è previsto che: «L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 5 ed in proporzione alla relativa disponibilità,...». È parso alla Commissione che questa limitazione non sia accettabile perchè rischia di premiare coloro che per primi formulano la domanda, sicchè coloro che hanno subìto lo stesso danno, o della stessa violenza sono vittime, finirebbero, se la violenza si è verificata nella seconda parte dell'anno, per non trovare disponibilità, essendosi queste esaurite.

Un brevissimo cenno meritano le modalità di erogazione concreta del contributo, che può avvenire anche in forma rateale; in tal caso, l'erogazione di una rata successiva alla prima può avvenire correttamente soltanto quando la parte dimostri che ha utilmente impiegato, e per i fini previsti dalla legge, il contributo in precedenza percepito. Già certe e rigorose risultavano in verità nel decreto del Governo e negli affinamenti che la Camera dei deputati ha apportato le norme che regolano la revoca del contributo. È giusto ed è bene, proprio al fine di scongiurare il rischio di possibili truffe, che sia possibile anche la revoca del contributo e che questa sia subordinata alla verifica di alcune precise condizioni.

Significativo in proposito è quanto previsto dall'articolo 4, precisamente dal comma 5, circa l'accertamento della permanenza nel beneficiario del rifiuto o della mancata adesione alle richieste estorsive.

Gli articoli 5 e 6 riguardano il Fondo di solitarietà per le vittime dell'estorsione e la dotazione del Fondo medesimo; gli altri articoli regolano ulteriori condizioni.

Non mancano – ma questo è ovvio ed inevitabile – le ombre; talune sono state enunciate, ad esempio dal collega Correnti, durante la discussione generale in Commissione rispetto ad aggravamenti di pena che sono ritenuti inopportuni o addirittura dannosi.

Come ogni altro strumento legislativo, anche questo non è ovviamente un toccasana ma risente dell'affanno del momento, della spinta ad operare comunque, del conseguente ed inevitabile accavallarsi di alcune iniziative legislative, non tutte coerenti, talune anche incompatibili tra loro.

Pur con i difetti, questi ed altri, denunciati o denunciabili, il decreto-legge al nostro esame rappresenta un ulteriore significativo segnale della volontà del Governo di combattere la delinquenza, dando prestigio e credibilità alle istituzioni, dando sostegno alle vittime, in ultima analisi ridando fiducia e coraggio ai cittadini.

Per questo il decreto-legge è stato accolto dalle categorie produttive interessate, soprattutto nelle regioni maggiormente colpite, con grande interesse ed ha suscitato anche iniziative che si definiscono provvide e coraggiose e che vanno non soltanto apprezzate ma sostenute in concreto.

Sono queste le ragioni che hanno indotto la Commissione giustizia del Senato a conferire al relatore il mandato a riferire in termini positivi all'Aula. Ciò ho fatto in modo molto breve; consentitemi solo di aggiungere alla relazione un auspicio e un augurio affinchè il Senato voglia sollecitatamente approvare questo decreto-legge che, lo ripeto, si iscrive nella politica coerente del Governo di estirpare dal nostro paese la malapianta della delinquenza. (*Applausi dal centro e dal senatore Casoli*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, siamo ancora una volta di fronte ad un tentativo, vorrei dire ad un espediente, per combattere, nel divisamento di sconfiggerla, la mafia che oggi agisce con azioni ed oppressioni di estorsioni.

Non si può certamente pensare che per effetto del decreto-legge all'esame di questa Assemblea, volto ad istituire un fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, si possa notevolmente e neppure congruamente incidere sulla eliminazione o l'attenuazione del fenomeno delittuoso che purtroppo si è espanso in quasi tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un provvedimento *ex post*, a titolo di parziale indennizzo o risarcimento in dipendenza di esborsi illegittimamente eseguiti.

Gli illeciti di natura mafiosa e similare avvengono sulla base di una organizzazione, tanto perfezionata quanto pericolosissima, che involge con pervicacia e con mera spavalderia i gangli del tessuto civile.

È pertanto preminente e di peculiare rilevanza che la società civile reagisca direttamente, con pari organizzazione ed *ante*, così come, ad esempio, hanno operato e tuttora operano i commercianti di Capo d'Orlando.

A tale comportamento, ad un tempo di prevenzione e di repressione, deve correlativamente aggiungersi una maggiore articolazione delle forze dell'ordine e della polizia giudiziaria, e, particolarmente, il potenziamento della loro capacità investigativa.

Non è peraltro da ignorare l'esigenza irrinunciabile ed inderogabile di evitare la convivenza tra istituzioni e malavita.

I reati di corruzione e di concussione sono, purtroppo, divenuti assai frequenti nell'ambito della pubblica amministrazione e per determinazioni ed imposizioni di una classe politica, che spesso trasborda dall'*honeste vivere*.

È necessaria l'unione di tutti gli onesti per combattere e debellare quella che è da definire «delinquenza politica».

La corruzione e la concussione sono frequentemente i prodromi e l'estrinsecazione delle estorsioni. Anche se esse sono per lo più sfuggevoli, debbono essere tuttavia arrestate, perchè la comunità nazionale non può essere ulteriormente offesa da questi reati.

Il provvedimento che ci accingiamo a convertire in legge si può recepire favorevolmente, esclusivamente come misura di principio. Non è dato, però, omettere di sottolineare che in effetti esso si appalesa di difficile applicazione pratica e concreta, specialmente se si tengono nella dovuta considerazione e valutazione l'ottica e la normativa del nuovo codice di procedura penale.

Così come ha rilevato l'onorevole Trantino alla Camera dei deputati nel suo appassionato intervento relativo al decreto-legge in esame, la mancanza di certezza derivante dalle regole vigenti colpisce soprattutto le persone oneste, impossibilitate a vedere riconosciuto il loro retto comportamento.

Il merito di detto provvedimento appare claudicante ed assai discutibile.

Anche se le finalità perseguite da esso sono da ritenere apprezzabili, è da rilevare che in esso difetta comunque l'apporto di una indispensabile strategia organica e, particolarmente, mancano proprio quelle risposte necessarie ad evitare la convivenza e la connivenza tra istituzioni e malavita che dianzi mi sono permesso di evidenziare.

La Commissione giustizia, anche sulla base del parere in parte favorevole ed in parte contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali, ha approvato alcuni emendamenti che riteniamo di condividere pur se il Governo per alcuni di essi ha annunciato contrarietà.

Ci sembra di particolare rilievo l'assegnazione al Governo di un congruo termine per l'emanazione dei decreti delegati attuativi della riforma del corpo di polizia penitenziaria.

E, per finire, riteniamo conferente porre nella dovuta attenzione che, seppure appaiano sussistenti i requisiti della necessità ed urgenza per quanto concerne la prima parte del decreto-legge, tuttavia non sembra che tali requisiti siano riscontrabili nella seconda parte, che riflette alcune disposizioni di ordine penale e processuale ed in tema di sicurezza pubblica che in modo disordinato e persino difficilmente leggibile sono innovative rispetto ai vigenti codici penali. Tra queste disposizioni, ad esempio, è da considerare, a nostro avviso, inidonea ed inutile la norma che aggrava le pene, posto che il problema reale e vero è quello di evitare la sostanziale impunità dei delinquenti e rafforzare gli strumenti preventivi.

Tutto ciò brevemente e sinteticamente considerato, ferme le superiori riserve e pur denunciando la palese insufficienza del Governo nella lotta contro le estorsioni e la mafia, a nome del mio Gruppo esprimo sin da ora voto di adesione alla conversione del decreto-legge, perchè il provvedimento costituisce pur sempre una iniziativa tesa al fine, anche se essa poco contribuirà ad eliminare il gravissimo fenomeno delittuoso che affligge la nazione e tutto il popolo italiano. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi, alle ore 16,30 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

Allegato alla seduta n. 627

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

SANESI ed altri. – «Abrogazione del regio decreto n. 7196 del 12 luglio 1930, istitutivo del Consorzio speciale per la bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e affidamento delle relative competenze alla provincia di Firenze» (2997), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 8ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.